

COMUNE DI POMPONESCO

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Pomponesco è ente autonomo locale. Esso è rappresentativo della comunità secondo la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione.

L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Il Comune di Pomponesco adotta il proprio statuto nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (di seguito brevemente indicato Testo Unico)

Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione Lombardia.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità pomponesca ispirando la propria attività ai valori e ai principi della Costituzione repubblicana ed ai principi di pari dignità e uguali diritti e doveri per tutti i residenti;

Il Comune assicura la partecipazione dei residenti, singoli e associati, alle scelte e alle attività della comunità. A tal fine, persegue la collaborazione e la cooperazione con i cittadini, nonché, nelle materie di loro interesse, con le forze sociali, economiche, sindacali e culturali; riconosce, anche promovendo la costituzione e le attività, le associazioni ed organizzazioni culturali, assistenziali, ecologiche, ricreative e sportive; promuove la formazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso e la fruizione alle organizzazioni, associazioni ed ai singoli cittadini.

Il Comune ispira la propria attività ai seguenti obiettivi fra di loro coordinati:

- a) superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nel proprio territorio;
- b) promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante forme di associazionismo e di cooperazione in armonia con gli obiettivi enunciati nei seguenti punti c. e d.;
- c) tutela, sviluppo e recupero dell'ambiente e delle risorse ambientali, in particolare

mediante la lotta alle cause di deterioramento e di inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'acqua, dell'aria, nonché alle cause di inquinamento acustico ed elettromagnetico. In tale quadro , collabora alla tutela ambientale dei fiumi Po e Oglio e delle loro aree golenali;

d)tutela e recupero del patrimonio storico , artistico e archeologico e delle tradizioni culturali e linguistiche locali;

e)fruizione da parte della comunità delle risorse ambientali e del patrimonio storico, artistico, archeologico e librario, al fine di sviluppare una migliore qualità della vita;

f)collaborazione per la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute e della persona con particolare riguardo alle libere attività di volontariato a favore degli anziani, degli ammalati, dei disabili e dei minori e promuovendo la pari opportunità uomo-donna;

g)favorire e promuovere le libere attività sportive, ricreative e culturali;

h)studiare e promuovere interventi rivolti ai bambini in età prescolare e scolare, attraverso attività culturali e ludiche, in ambienti e spazi idonei;

i)favorire il decentramento e la semplificazione amministrativa;

j)attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;

k)valorizzare e promuovere le produzioni agricole, agro alimentari, enogastronomiche e le attività artigianali;

l)tutelare l'integrazione tra razze e culture diverse per una ordinata convivenza.

Il Comune promuove o partecipa a iniziative ispirate ai principi del federalismo , della sussidiarietà e della autonomia. A tale scopo impernia la propria attività attenendosi ai seguenti principi generali:

*riconoscimento di un sistema federale e solidale basato sul principio dell'autonomia degli enti locali,

*valorizzazione d'ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali anche mediante forme di consultazione permanente fra Amministrazioni comunali;

*rivendicazione di un ruolo specifico e dinamico nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse;

*realizzazione , con i poteri e gli istituti del presente statuto , dell'autogoverno della comunità;

*promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di governo locale sulla base del principio di collaborazione;

*applicazione del principio di adeguatezza intesa come esigenza di affidare a soggetti privati le funzioni che, per loro caratteristiche, possono svolgere in maniera efficace, efficiente, economica e di qualità.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle

domande dei residenti e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Responsabili del Servizio.

Il Comune nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con i propri regolamenti, i principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto di interpello del contribuente.

Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

La disciplina dei provvedimenti amministrativi deve essere regolata attraverso forme di semplificazione ed accelerazione;

L'esercizio delle attività private è agevolato mediante la semplificazione dei vincoli procedurali.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della partecipazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Mantova avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 4 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Il Comune di Pomponesco è costituito dal capoluogo Pomponesco e dalle seguenti borgate e frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Banzuolo e Salina.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,3 confinante con i Comuni di Viadana, Dosolo, Boretto e Gualtieri.

Il palazzo civico è ubicato nel capoluogo.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo civico. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede abituale.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata e previa consultazione popolare, può proporre la modifica della denominazione delle frazioni e delle borgate.

ARTICOLO 5 – ALBO PRETORIO

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Dell'adozione di varianti al PRG nonché di strumenti urbanistici attuativi dovrà essere data adeguata informazione ai soggetti interessati mediante forme di comunicazione previste da norme regolamentari o da norme tecniche di attuazione.

ARTICOLO 6 – STEMMA, GONFALONE E BANDIERA

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Pomponesco e con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale .
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

PARTE PRIMA – ORDINAMENTO STRUTTURALE TITOLO I ORGANI DI GOVERNO

ARTICOLO 7 – ORGANI

1. Sono organi del Comune : Il Sindaco , il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei Responsabili dei Servizi e dirigenti dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8 – SINDACO

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. In particolare esercita le funzioni di Ufficiale di governo , ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, ed agisce quale rappresentante della comunità locale in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adottando ordinanze d'urgenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti (soprattutto all'efficacia di deliberazioni degli Organi Collegiali precedentemente assunte), emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dal testo unico, dalle leggi , dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo definito dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla

competenza del Comune e nei casi consentiti dal testo unico.

5. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dei Responsabili dei Servizi e quelli di collaborazione esterna, nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Testo Unico.

6. Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli Organi di governo del Comune e l'attività gestionale svolta dai dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.

Il Sindaco può incaricare per particolari esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicandone l'esito al Consiglio Comunale.

Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla conferma e alla revoca di tutti i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.

Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma, in particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma.

Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale anche avvalendosi della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario di apertura degli uffici della Pubblica Amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 9 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dal Testo Unico e sono le seguenti:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti;
- b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzione tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,

concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni degli immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2) Partecipa alla definizione dell'attuazione, dell'adeguamento, della verifica delle linee programmatiche del Sindaco, con le modalità stabilite dal Regolamento. Verifica due volte all'anno, rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli assessori.

ARTICOLO 10 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dal testo unico, sono disciplinate dal regolamento.

Ogni consigliere, nel rispetto del testo unico dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto:

-di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio,

-di sottoporre all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, proposte e risoluzioni;

I Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti o partecipate del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato;

Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri;

I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il

dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a far parte.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, da presentarsi in forma scritta al Sindaco non intervengano a tre sedute consecutive, sono sottoposti all'avvio della procedura di decadenza;

Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento.

Il Consigliere ha facoltà a far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente; se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione, da assumersi con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria generale.

ARTICOLO 11 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il regolamento disciplina le modalità di convocazione, il funzionamento e i lavori del Consiglio Comunale attenendosi ai seguenti principi quadro:

- convocazione delle sedute in ordinarie o urgenti;
- numero diversificato dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione, tenuto conto delle limitazioni stabilite dal testo unico;
- istituzione di commissioni consiliari nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e le modalità del loro funzionamento;
- la costituzione e diritti dei gruppi consiliari e i capigruppo;
- istituzione di Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;

Il regolamento disciplina i servizi, individua le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei lavori del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Individua inoltre i soggetti cui sarà affidata la gestione delle risorse relative.

Il regolamento disciplina altresì l'istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità delle Commissioni consiliari attribuendo almeno un consigliere per ogni gruppo e dotando ciascun gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri consiglieri in Consiglio.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Sindaco e dal Segretario generale. Il regolamento disciplina le modalità di redazione.

ARTICOLO 12 –NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di 4 assessori compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco con le modalità previste dal testo unico. Nella nomina il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi.

I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria comunale.

Gli Assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l'indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta.

Allorché viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto;

Entro 120 giorni dalla nomina della Giunta, Il Sindaco , sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il trentesimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente , ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Sindaco le proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la segreteria comunale con gli atti della seduta.

Il documento contenente le linee programmatiche , a seguito della verifica effettuata nei termini previsti al comma 2 dell'art.9 del presente statuto e con le medesime modalità relative all'approvazione, può essere adeguato e modificato.

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune.

La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di governo privi di contenuto gestionale per tutte le materie che non siano riservate dal testo unico al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dal testo unico o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili del servizio.

La Giunta ha inoltre competenza residuale generale circoscritta alle funzioni spettanti agli organi di governo, per tutte le nuove materie che le leggi statali o regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri.

La giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i responsabili di servizi devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali ed è valida anche con l'intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico all'unità superiore in caso di numero dispari di componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti da chi presiede la seduta e dal Segretario generale che ne cura la verbalizzazione.

ARTICOLO 15 – DIMISSIONI , DECADENZA

Le dimissioni , l'impedimento permanente , la rimozione , la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dal testo unico.

Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni sono verbalizzate.

ARTICOLO 16 – COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti , temporanee o speciali.

Il Consiglio Comunale nel proprio regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e il numero delle commissioni permanenti. La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del Consiglio, comunque il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti spettanti in consiglio al gruppo stesso. A tal fine il regolamento può prevedere un sistema di rappresentanza plurima.

ARTICOLO 17 – ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Presidente della Commissione,
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune,
- c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d)metodi , procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini , ricerche ed elaborazione di proposte.

TITOLO II

PRINCIPI , ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 18 – ORGANIZZAZIONE COMUNALE

L'organizzazione dell'attività amministrativa del Comune è finalizzata all'attuazione di progetti ed obiettivi definiti, secondo priorità di intervento, dagli organi di governo e da questi assegnati ai Responsabili del Servizio per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza , efficacia ed economicità;

L'attività amministrativa è svolta nel rispetto dei seguenti criteri:

- distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo e autonomia gestionale dei Responsabili del Servizio, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza;
- processo decisionale attuato attraverso la relazione e l'integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa;
- utilizzo di strumenti e metodologie per l'attivazione dei controlli interni concernenti gli aspetti di legittimità e regolarità amministrativa, di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione dei Responsabili del servizio,
- trasparenza, semplificazione e contenimento di tempi, delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza;
- crescita professionale dei dipendenti e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza.

ARTICOLO 19 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina , della conferma e della revoca sono disciplinate dal testo unico.

2. Il Segretario Generale , oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dal testo unico, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ARTICOLO 20 – DIRETTORE GENERALE

1. E' facoltà del Sindaco nominare un Direttore Generale nel rispetto della disciplina stabilita dal testo unico.

ARTICOLO 21 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Le forme di gestione dei servizi, nell'ambito delle disposizioni del testo unico e legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità di servizio.

La dotazione organica del personale consiste nell'elenco delle posizioni di lavoro suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il

regolare svolgimento delle funzioni dell'Ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale.

L'assetto organizzativo risponde alle necessità di programmazione , gestione e controllo ed è strutturato , in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione ed è improntato alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della struttura organizzativa comunale nel rispetto delle disposizioni del testo unico e statutarie e dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale .

La struttura organizzativa si articola, secondo criteri di omogeneità, di funzionalità, di competenza , in aggregazioni definite nel regolamento in coerenza con la programmazione.

ARTICOLO 22 – FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Le funzioni e le responsabilità dei responsabili dei servizi sono stabilite dal testo unico.

I responsabili di servizio si differenziano in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione. I Responsabili di servizio svolgono le funzioni correlate agli incarichi conferiti dal Sindaco per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi del Consiglio Comunale.

I responsabili dei servizi compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni, necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.

Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun responsabile apicale la facoltà di delega.

I Responsabili dei servizi sono responsabili della corretta gestione dei servizi loro attribuiti.

ARTICOLO 23 – CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DEI RESPONSABILI DEI SRVIZI

Gli incarichi dei responsabili dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato , con modalità fissate dal regolamento e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di responsabilità a seguito di concorso , i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a responsabili di servizio assunti a tempo determinato.

Il Sindaco avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal testo unico , dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può richiedere, periodicamente, al servizio di controllo, la valutazione dei risultati ottenuti

da ciascun responsabile dei servizi in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico di responsabilità del servizio.

Gli incarichi sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati e dai contratti collettivi di lavoro.

L'Amministrazione può stipulare, nei limiti del testo unico, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale con qualifica di responsabile di servizio, di posizione apicale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incarichi cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Tali funzioni di responsabilità a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento.

A tutti i responsabili dei servizi è assegnato il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali. Ai Responsabili dei servizi assunti a tempo determinato in posti previsti in dotazione organica o extradotazione, il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, nei termini del testo unico.

Ai soggetti in possesso di alta specializzazione, scelti extradotazione intuito personale, è attribuito il trattamento corrispondente alla più elevata qualifica non apicale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Autonomie Locali, incrementabile nei modi stabiliti dal testo unico.

Il regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie.

TITOLO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 24 – PRINCIPI

Il Comune gestisce i pubblici servizi nelle forme previste dal testo unico, favorendo l'integrazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

La gestione dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio.

Il Consiglio Comunale determina la gestione di un servizio pubblico, con propria deliberazione che deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dal testo unico.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI

Gli amministratori di aziende ed istituzioni, nonché il Presidente di queste ultime, sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio

Comunale. Possono essere nominati amministratori coloro i quali possiedono i requisiti per essere eletti consiglieri comunali;

Le incompatibilità con la nomina di amministratore sono stabilite dal testo unico.

Con la modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

Il provvedimento di revoca dovrà essere motivato.

ARTICOLO 26 – ISTITUZIONI

1.L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri che, salvo revoca, resta in carica quanto il Sindaco che l'ha nominato e cessa dalla sua funzione con la nomina del successivo Consiglio di Amministrazione.

2.Agli Amministratori dell'Istituzione si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità stabiliti dal testo unico per i consiglieri comunali.

3.Al Direttore dell'istituzione compete la responsabilità gestionale. E' nominato dal Sindaco, su proposta del Consiglio di Amministrazione con contratto o con incarico a tempo determinato.

4.Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5.Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e le competenze del direttore.

ARTICOLO 27- AZIENDE SPECIALI

1.L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale;

2.L'azienda speciale è costituita anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

3.Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

4.L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dal regolamento interno.

5.Lo statuto dell'azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ARTICOLO 28 – SOCIETA' SENZA VINCOLO DI PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1.Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 12 della legge 23/12/1992 n.498, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di infrastruttura ed altre opere di pubblico interesse, il Comune può promuovere la costituzione di apposite società senza il vincolo della proprietà maggioritaria.

ARTICOLO 29 – NOMINA DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI IN SOCIETA' DI CAPITALI CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA

DEL COMUNE AL CAPITALE SOCIALE.

Il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.

Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono per ciascuna Società, stabiliti nell'atto costitutivo.

Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice civile.

ARTICOLO 30 – NOMINA DI AMMINISTRATORI O SINDACI IN SOCIETA' DI CAPITALI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DEL COMUNE.

Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori o Sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle Società per Azioni o a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art.12 della legge 23/12/1992 n.498 e dall'atto costitutivo della Società.

Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei Revisori nelle Società miste di cui al DPR 16/9/1996 n.533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della Società.

Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art.5 della legge 23/4/1981 n.154.

ARTICOLO 31 – PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, in particolare con i Comuni e con altri soggetti pubblici compresi sul territorio dell'Oglio Po, con la Provincia e con altri Enti pubblici in generale, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti diversi.

ARTICOLO 32 – RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi è il Sindaco o un suo delegato.

2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

ARTICOLO 33 – CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune adegua i propri regolamenti ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico e può promuovere iniziative con altri Comuni per la costituzione ed il funzionamento di un'unica struttura convenzionata ai fini del

controllo di gestione, dell'attività di valutazione, e valutazione del personale.

2. Il controllo di regolarità amministrativa-contabile è affidato al revisore e al responsabile del settore finanziario e viene disciplinato dal regolamento.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 34 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione.

2. L'Amministrazione comunale può consultare la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in materie di esclusiva competenza locale. Promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri residenti.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, sono stabilite in apposito regolamento.

ARTICOLO 35 – ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze, petizioni, proposte di deliberazione con riferimento a problemi di interesse personale e collettivo.

2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro 30 giorni.

3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco, che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni.

4. Le proposte di deliberazione riguardano i cittadini singoli o associati per problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario, le trasmette al Sindaco se di competenza consiliare, ovvero le iscrive all'ordine del giorno della Giunta e dà una risposta entro sessanta giorni.

5. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO . 36 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune in aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione. Agevola l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e l'informazione sul procedimento di formazione degli atti generali.

ARTICOLO . 37 – ASSOCIAZIONI

1. E' istituito il registro delle associazioni operanti nel territorio del Comune.
2. Possono essere registrati le associazioni, le organizzazioni e gli organismi di cooperazione e di volontariato che presentino i seguenti requisiti:
 - a) presenza operativa nel territorio da almeno un anno;
 - b) esistenza di un atto costitutivo ed eventualmente di uno Statuto dai quali si possono dedurre finalità e caratteristiche dell'associazione;
 - c) esistenza di una sede nel territorio comunale;
 - d) presenza di responsabile nel territorio comunale
3. La registrazione è disposta dalla Giunta Comunale su richiesta delle associazioni e degli organismi di cooperazione che vi abbiano interesse. In caso di contestazione, dispone in ultima istanza il Consiglio Comunale.
4. Le organizzazioni sindacali e di categoria che abbiano una sede nel territorio comunale sono dispensate dall'onere della registrazione.
5. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, delle organizzazioni e degli organismi di cooperazione e di volontariato devono essere precedute dall'acquisizione del parere degli organi collegiali degli stessi, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, il Sindaco e la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale possono ridurre il termine per l'espressione del parere a 10 giorni.
6. Il registro delle Associazioni è articolato in sezioni, una delle quali ispirandosi al disposto dell'art.6 della L. 11/8/1991 n.266 è, comunque, riservata alle Organizzazioni di Volontariato.
7. E' fissato come requisito per l'iscrizione nella Sezione Volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili.

ARTICOLO . 38 – CONSULTA

1. Al fine di promuovere la partecipazione politica e valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini nei confronti di problematiche di interesse diffuso, possono essere istituite delle Consulte per temi o ambiti amministrativi. Possono, altresì, essere riconosciute, su richiesta di Associazioni iscritte nell'elenco, Consulte su base territoriale, allorquando il territorio costituisca di per se elemento di aggregazione.

Nel regolamento sono fissate le modalità di composizione e di funzionamento delle Consulte.

Ogni Consulta elegge un Presidente nel proprio seno.

2. Le Consulte costituiscono lo strumento attraverso cui le Associazioni esercitano un ruolo di partecipazione ai procedimenti fondamentali sin dalla fase di elaborazione di presentazione, di iniziativa dell'attività dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO. 39 – COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. E' istituita la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna per il perseguimento delle finalità indicate all'art.2 lett.f) del presente Statuto.

2:Separato regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento.

ARTICOLO . 40 – FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO

Il Comune nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione mediante la diffusione di informazioni, il ricorso alla consulta popolare e la messa a disposizione di beni e servizi ed altre forme di sostegno reale.

L'erogazione di beni e servizi avviene con l'approvazione di piani di erogazione annuale ed è ispirata al principio di parità tra le forme associative; a tal fine il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità adottando un apposito regolamento e privilegiando le iniziative di volontariato.

ARTICOLO. 41 – INCENTIVAZIONE

1. Agli Enti , alle Associazioni, agli organismi di partecipazione il Comune può assegnare incentivi sia di natura finanziaria sia di natura tecnica, professionale e organizzativa.

2. Le forme e le modalità attuative di quanto previsto dal precedente comma sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione e sull'accesso.

ARTICOLO.42 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1:Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

2. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

CAPO III

REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ARTICOLO. 43 – REFERENDUM – MATERIE ESCLUSIVE –ASPETTI FINANZIARI

1)E' indetto referendum su materie di esclusiva competenza locale qualora ne faccia richiesta almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2.E' altresì indetto referendum su iniziativa del Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei membri assegnati. L'indizione del referendum avviene nell'ambito dei principi fissati dal T.U.

3. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:

a)tributi locali e tariffe

b)assunzione di mutui ed emissione di prestiti

c)materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali

d)materie comunque riguardanti persone quali elezioni, nomine, designazioni, revocche , decadenze,

e)materie riguardanti il Segretario generale, il personale dipendente del Comune oppure dalle istituzioni o dalle aziende speciali comunali;

f)funzionamento del Consiglio Comunale,

- g) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose
- h) bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune
- i) piano regolatore generale comunale e relativi piani esecutivi;
- l) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria dopo le ultime elezioni comunali

ARTICOLO . 44 – COMITATO PROMOTORE – DECISIONE DI AMMISSIBILITA'

1. Un comitato di promotori composto da almeno n. 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune presenta al Sindaco la proposta di referendum.
2. La conferenza dei capigruppo decide preventivamente e all'unanimità sull'ammissibilità della proposta prima che si inizi la raccolta delle firme dei sottoscrittori.
3. Qualora non si verifichi l'unanimità di cui al comma precedente, sull'ammissibilità decide a maggioranza il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Comitato promotore conserva poteri di controllo sulle procedure di svolgimento dei referendum fino alla proclamazione dei risultati.
5. Il Comitato promotore può accordarsi con l'Amministrazione comunale sul contenuto del quesito referendario. In tal caso, come pure nel caso in cui l'Amministrazione comunale accolga autonomamente con esplicito atto la proposta referendaria, il referendum non ha luogo.

ARTICOLO. 45 – PERIODI DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum viene indetto a norma del precedente articolo 43 sentita la conferenza dei capigruppo.
2. Il referendum viene effettuato in uno dei seguenti periodi: marzo-aprile; ottobre-novembre, in un solo giorno dalle ore 8 alle 20.
3. Qualora vi sia urgenza di conoscere i risultati della consultazione popolare, il Consiglio comunale può autorizzare l'effettuazione del referendum anche in altri periodi dell'anno.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto elettorali, provinciali e comunali.
5. Il referendum non può aver luogo nell'anno in cui sono previste le elezioni comunali.

ARTICOLO.46 _ VALIDITA' DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto, ivi comprese le schede bianche e nulle.
2. Il quesito referendario si intende accolto qualora abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi.

ARTICOLO.47 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato adotta i provvedimenti conseguenti di sua competenza.
2. Il mancato accoglimento delle indicazioni risultanti dal voto favorevole espresso con la consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato.

ARTICOLO.48 – DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL REFERENDUM

1. Il procedimento per la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum per quanto non previsto dalla Statuto, viene disciplinato dal regolamento.
2. In mancanza del regolamento si fa riferimento , in quanto applicabile, all' art.26 della Legge Regionale 28/4/1983 n.34.

ARTICOLO. 49 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO. 50 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione , delle aziende speciali, delle istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il Comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazione, applicando le disposizioni di legge vigenti sull'autocertificazione.

ARTICOLO. 51 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento , contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti agli atti del procedimento.

7. Il responsabile del procedimento, entro i termini previsti dall'apposito regolamento, decorrenti dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa del provvedimento finale e può essere proceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. Il Sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 52 – DIFENSORE CIVICO

Il Comune può istituire in forma associata con altri Comuni l'ufficio del difensore civico. La convenzione con gli altri Comuni disciplinerà i procedimenti di nomina del difensore civico nonché i poteri e le funzioni.

ARTICOLO 53 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dal testo unico e rimangono in vigore a tempo indeterminato.

2. L'abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo statuto.

3. Nessuna deroga è consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo che con atto regolamentare.

4. L'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 54 – ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI

I Regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che li approva.

Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.